



CITTÀ DI CARPI

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Riapertura cimiteri dal 4 maggio 2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica Covid-19.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 14896 di protocollo del 13 marzo 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, era stata disposta, tra l'altro, la chiusura al pubblico dei cimiteri fino al 25 marzo 2020;
- successivamente tale chiusura è stata disposta e confermata da disposizioni regionali e nazionali fino al 4 maggio 2020;

#### Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- la circolare del Ministero della Salute dell'8 aprile 2020 ad oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74;

#### Considerato che:

- la circolare del Ministero della Salute dell'8 aprile 2020 al paragrafo G, punto 1, stabilisce: *"I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori"*;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74 dispone al punto 5: *"È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri"*;



## CITTÀ DI CARPI

**Ritenuto** che l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale, prevedendo la possibilità per i comuni, di disciplinare le modalità di accesso, sia compatibile con l'indicazione ministeriale, purché vengano disposte misure atte ad evitare il rischio di contagio;

**Ricordato** che nel periodo di chiusura dei cimiteri comunali dal 13 marzo al 3 maggio 2020, le famiglie dei defunti in tale periodo non sono state nelle condizioni di dare un ultimo saluto ai loro cari;

**Valutato** pertanto opportuno disporre dal 4 maggio 2020 la riapertura dei cimiteri comunali secondo il normale orario di apertura, anche allo scopo di diluire il più possibile l'afflusso nel corso della giornata;

**Evidenziato** che la riapertura dei cimiteri è subordinata alla necessità di garantire condizioni di sicurezza per coloro che operano nell'ambito dei servizi cimiteriali e funebri e dei visitatori, presso il Cimitero Urbano e i cimiteri frazionali;

**Ritenuto** a questo scopo di prescrivere la riapertura dei cimiteri comunali e condizionare l'accesso dei visitatori a:

- obbligo di utilizzare la mascherina e i guanti usa e getta;
- mantenere un'adeguata distanza interpersonale di sicurezza;

### Visti:

- il d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285;
- il Regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 20 giugno 2013, in particolare l'articolo 32, comma 6;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

1. di riaprire al pubblico i cimiteri comunali secondo l'ordinario orario di accesso a partire dal **4 maggio 2020**;

2. di condizionare l'accesso e la permanenza all'interno delle aree cimiteriali **fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19** al fatto che i visitatori:

- utilizzino la mascherina e i guanti usa e getta;
- mantengano un'adeguata distanza di sicurezza interpersonale;

3. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Dirigente del Settore affari generali, legali – servizi demografici – onoranze funebri;
- Ades Carpi s.r.l., gestore dei servizi cimiteriali, che dovrà provvedere ad affiggere idonei cartelli informativi;

4. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.



CITTÀ DI CARPI

## RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 4 maggio 2020

Il Sindaco  
Alberto Bellelli  
(firmato digitalmente)